

**REGOLAMENTO CONCERNENTE LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO TECNICO- SCIENTIFICO IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI DI
CUI ALLA L.R. 2/2005 "NORME IN MATERIA DI DISCIPLINE BIO-NATURALI".**

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento interno del Comitato tecnico- scientifico in materia di discipline bio-naturali, di seguito denominato Comitato, ai sensi della l.r. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali”.

Art. 2
(Compiti del Comitato tecnico scientifico)

1. Il Comitato, in attuazione dell'art. 4, comma 3, della l.r. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali” svolge le seguenti funzioni:
 - a) predispone i contenuti dei programmi dei percorsi formativi delle diverse discipline;
 - b) elabora i criteri di valutazione dei percorsi formativi e dei programmi di aggiornamento degli enti di formazione;
2. Il Comitato istituisce un Consiglio Direttivo costituito, oltre che dal Presidente del Comitato, da sei membri scelti tra i componenti del Comitato stesso degli Enti di Formazione e delle Associazioni degli operatori rappresentativi della generalità delle discipline bio-naturali, anche su base territoriale.
3. Il Consiglio Direttivo svolge attività di segreteria e di coordinamento del Comitato e si pone come interlocutore sia delle competenti Strutture del Consiglio Regionale sia della Giunta.
In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a) definisce e propone gli standard formativi di uno o più percorsi formativi delle diverse discipline bio-naturali;
 - b) svolge attività di studio e propone forme di sostegno, anche economico, al settore delle discipline bio-naturali;
 - c) svolge attività di studio e di proposta di modifiche ed integrazioni alla normativa di settore, in relazione alle esigenze del territorio lombardo;
 - d) svolge attività istruttoria e di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione e la partecipazione ai lavori del Comitato.
 - e) definisce la proposta di regolamento di funzionamento del Comitato e le relative modifiche.
 - f) coadiuva il Presidente nell'organizzazione delle attività del Comitato, esprime parere al Presidente su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento interno
 - g) svolge attività di divulgazione ai fini della corretta informazione della pubblica opinione sulle competenze ed attività degli Operatori D.B.N. in Regione Lombardia
 - h) propone le modalità di ammissione agli elenchi di cui all'art.2 della l.r. 2/2005 “Norme in materia di discipline bio-naturali.
4. Il Consiglio Direttivo organizza i lavori attraverso Tavoli Tecnici tematici cui partecipano i rappresentanti delle Associazioni e degli Enti di formazione, nonché consulenti esterni afferenti la disciplina specifica.

- 5 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, salvo revoca o dimissioni di ogni singolo componente che viene sostituito per il periodo mancante alla conclusione del triennio.
In caso di dimissioni o revoca dell'intera Segreteria Operativa si procede a nuove elezioni.

Art. 3 (Luogo delle adunanze)

1. Il Comitato si riunisce, salvo diverse disposizioni, presso le strutture del Consiglio regionale della Lombardia.

Art.4 (Presidente del Comitato)

1. Il Presidente presiede i lavori del Comitato e assicura lo svolgimento dei lavori nel rispetto del presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, precisa i termini delle proposte di discussione e votazione, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
2. Il Presidente del Comitato è nominato a maggioranza assoluta dei componenti nella prima seduta. Nella prima seduta Il Comitato nomina altresì un Vice presidente, scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, che sostituisce il Presidente in caso di malattia o impedimento.

Art.5 (Sedute del Comitato)

1. Per la validità delle sedute del Comitato occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le presenze dei componenti del Comitato sono attestate dall'apposito foglio firme.
Le decisioni del Comitato vengono prese a maggioranza dei presenti, sia per le sedute ordinarie che per quelle straordinarie.
2. Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche; tuttavia, ai lavori del Comitato partecipano funzionari o tecnici della Regione per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, degli argomenti trattati. Al fine di acquisire più approfonditi elementi di conoscenza e valutazione, alle riunioni del Comitato possono assistere, inoltre, esperti in rappresentanza di enti, associazioni od organizzazioni.

Art.6
(Convocazione del Comitato)

1. Le sedute del Comitato sono ordinarie e straordinarie.
2. Il Comitato è convocato, di regola, in assemblea ordinaria, almeno una volta ogni tre mesi, previo avviso da inviarsi a cura del Presidente via fax o in via telematica almeno quindici giorni prima della data di svolgimento. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è messa a disposizione dei componenti a far data dall'avviso di convocazione presso la segreteria tecnica del Comitato di cui al successivo art. 7, comma 7, e viene trasmessa in via telematica.
3. Il Comitato è convocato, oltre che su iniziativa del Presidente, quando ne fanno richiesta almeno 1/3 dei componenti.
4. Il Comitato è inoltre convocato in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, qualora l'entità e l'urgenza delle trattazioni lo richiedano. In tal caso la convocazione è disposta entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta. La richiesta di convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti di cui si chiede l'inserimento all'ordine del giorno.
5. L'ordine del giorno consiste in un elenco sintetico degli oggetti da trattare in ciascuna seduta, ed è definito dal Presidente. Per motivi di urgenza o di opportunità debitamente motivati, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno o più componenti, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato o integrato all'inizio della seduta a maggioranza dei presenti.

Art. 7
(Lavori del Comitato)

1. Le sedute del Comitato sono aperte dal Presidente, all'ora stabilita dalla convocazione, e i lavori hanno inizio non appena raggiunto il numero legale.
2. Il Comitato, presente la maggioranza assoluta dei componenti, elegge nella prima seduta il Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo di cui all'articolo 2, comma 3 del presente regolamento.
3. In mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere i lavori sino a trenta minuti. Se decorso detto termine non è raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta, di cui viene redatto apposito verbale, e i temi all'ordine del giorno sono proposti per la seduta successiva.
4. Nelle votazioni la maggioranza è rappresentata dalla metà più uno dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'espressione del voto è palese: i componenti del Comitato votano per appello nominale. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, in rappresentanza dell'Associazione/Ente di appartenenza.

Il legale rappresentante dell'Ente di Formazione o dell'Associazione di appartenenza può delegare un suo collaboratore a partecipare alle sedute del Comitato. La delega deve essere formalizzata per iscritto su carta intestata dell'Ente o dell'Associazione. Non è possibile delegare a partecipare un altro Ente di Formazione o un'altra Associazione.

5. Ogni componente del Comitato ha facoltà di presentare mozioni d'ordine ed emendamenti alle proposte di delibera. Gli emendamenti sono esaminati e votati al termine della discussione generale delle proposte.
6. Prima della votazione ciascun componente del Comitato può motivare il proprio voto e chiedere di inserire la dichiarazione a verbale.
7. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica dallo stesso nominata. La segreteria tecnica svolge attività di assistenza, cura la verbalizzazione e la tenuta della documentazione, nonché l'invio dei documenti ai componenti del Comitato.

Art.8 (Verbali delle sedute)

1. I verbali devono indicare l'ora di inizio della seduta, i nomi dei componenti presenti e votanti in relazione ad ogni singolo oggetto, con l'annotazione del numero dei voti resi pro o contro ogni proposta, e astenuti, nonché i punti principali delle discussioni e le determinazioni adottate.
2. Ogni componente ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso delle proprie dichiarazioni. Può altresì pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
3. I verbali sono sottoscritti dal Presidente del Comitato e dal segretario verbalizzante.
4. In ogni seduta viene data lettura ed approvazione del verbale. Sul medesimo sono possibili rettifiche e chiarimenti. Se non osservato, lo stesso si intende approvato. Se vengono proposte delle rettifiche, si procede alla loro annotazione sul verbale della seduta in corso, ed eventualmente si procede a votazione.
5. Il verbale viene rilasciato in copia a ciascun componente del Comitato.